

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **ARTICOLO 1**

È costituita la società a responsabilità limitata avente come socio unico l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e con la seguente denominazione sociale: "KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPMENT", in sigla "K.A.L.POR.T. S.R.L."

La Società è costituita in ragione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 997, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 418, nonché, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

I soci, in funzione del raggiungimento dello scopo societario, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dal citato combinato disposto dell'art. 1, comma 997, della Legge n. 234/2021 e del Decreto Legge n. 243/2016.

##### **ARTICOLO 2**

La Società ha sede nel comune di Cagliari all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

All'organo amministrativo è data facoltà di istituire altrove, anche all'estero, filiali, agenzie, unità locali e rappresen-

tanze o sopprimerle; gli è data, altresì, facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta ai soci deliberare il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

### **ARTICOLO 3**

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie è devoluta alla competenza dell'Assemblea, che delibererà nelle forme previste per la modifica del presente statuto.

### **ARTICOLO 4**

La durata della Società è stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla registrazione presso il Registro delle Imprese.

Eventuali proroghe della durata potranno essere previste esclusivamente in caso di espresse disposizioni normative.

## **TITOLO II**

### **OGGETTO - CAPITALE SOCIALE**

### **ARTICOLO 5**

Ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 1, comma 997 e comma 998, della Legge n. 234/2021 e del Decreto Legge n. 243/2016, nella Società confluiscono i lavoratori in esubero, inclusi quelli amministrativi, delle imprese che operano o che hanno operato ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione, ai sensi dell'articolo 18 della citata Legge n. 84 del 1994, presso le quali siano state registrate da almeno il 31 dicembre 2020

stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche nell'ambito delle aree portuali di transhipment del Porto di Cagliari, ricadenti nella competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

La Società ha per oggetto e scopo sociale le seguenti attività:

- supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna indicata al precedente comma 1, nonché ogni attività necessaria e strumentale alla realizzazione di quanto sopra;

- somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell'ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico;

- fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, al fine di integrare il proprio organico, tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;

- tenuta e aggiornamento degli elenchi dei lavoratori e svolgimento di tutte le attività connesse ai suddetti elenchi.

Si applicano, ad eccezione delle modalità istitutive e di fi-

nanziamento, le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai Decreti Legislativi 10 settembre 2003, n. 276 e 15 giugno 2015. n. 81, ove compatibili.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore unico, presso la sezione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma secondo del Codice civile.

#### **ARTICOLO 6**

Il capitale sociale è determinato in Euro ed è costituito unicamente da conferimenti in denaro, non essendo ammessi conferimenti in natura e/o crediti.

Il capitale sociale potrà essere variato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

La partecipazione spettante è proporzionale al conferimento effettuato dal socio.

I finanziamenti, con diritto di restituzione della somma versata, possono essere versati dal socio, anche non in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia

di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dal socio a favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti del socio trova applicazione l'articolo n. 2467 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 7**

Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti ovvero imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

La comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo, che l'aumento mediante nuovi conferimenti può essere sottoscritto, dovrà essere data al socio mediante PEC o raccomandata A/R spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese; detta comunicazione può essere omessa qualora il socio dichiari, contestualmente alla decisione di aumento del capitale sociale, di essere informato dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

#### **ARTICOLO 8**

La riduzione del capitale sociale può essere eseguita anche mediante liberazione del socio dagli ultimi versamenti cui si era obbligato, ovvero, mediante rimborso al socio delle quote pagate, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, entro i limiti previsti dal numero quattro dell'art. 2463 C.C..

La riduzione del capitale per perdite, ivi compresa quella al di sotto del minimo legale, è regolata dagli articoli 2482/bis, 2482/ter e 2482/quater del Codice Civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma secondo, del Codice Civile.

### **TITOLO III**

#### **DECISIONI DEL SOCIO**

##### **ARTICOLO 9**

Le decisioni del socio sono disciplinate dall'articolo 2479 del codice civile.

##### **ARTICOLO 10**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea, mediante avviso spedito ai soci otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A/R o PEC, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dettagliato delle materie da trattare. Detto avviso potrà anche contenere la previsione della seconda adunanza, per il caso che la prima non dovesse risultare

valida, che non potrà, comunque, essere tenuta lo stesso giorno della prima.

E' tuttavia consentita, ove ricorra il carattere dell'urgenza, la convocazione mediante avviso, redatto su supporto informatico, trasmesso a tutti i soci mediante PEC, agli amministratori e ai sindaci spedita, al più tardi, il terzo giorno antecedente a quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento tra soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- l'assemblea si dovrà ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

## **ARTICOLO 11**

L'assemblea sarà, comunque, valida anche se non convocata con le modalità di cui sopra qualora partecipino, in proprio o per delega, tanti soggetti che rappresentino l'intero capitale sociale e vi siano presenti anche i componenti l'organo amministrativo, l'organo di controllo se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

In via subordinata amministratori e organo di controllo possono non essere presenti, ma, in tal caso, devono, comunque, essere stati informati della riunione e ciò dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale gli stessi dichiarino di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

## **ARTICOLO 12**

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti della società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante non può farsi sostituire da altre persone non espressamente indicate nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno.

Non è ammessa la delega né ad amministratori né a Sindaci, né al Revisore dei Conti, né alla società da essa controllata, o ai membri dell'Organo amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

#### **ARTICOLO 13**

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera come previsto dall'articolo 2479 bis codice civile.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge comprese quelle di cui al D. Lgs. 175/2016 o nel presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.

#### **ARTICOLO 14**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o in caso di sua assenza o impedimento da altra persona designata a maggioranza dall'assemblea stessa.

L'assemblea a maggioranza nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non venga redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, accerta l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare (ivi comprese eventuali deleghe), ivi compresa la regolare iscrizione nel Registro Imprese.

Il presidente regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

#### **ARTICOLO 15**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale relativo che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Detto verbale dovrà contenere, anche in allegato, l'identità dei presenti, la quota di partecipazione di ciascuno di essi, il risultato delle votazioni, specificando l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno dei soci che ne facessero richiesta.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve necessariamente essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione dei relativi obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto senza indugi nel libro delle decisioni ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

#### **TITOLO IV**

#### **DOMICILIAZIONE E COMUNICAZIONE**

#### **ARTICOLO 16**

Il domicilio del socio, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi del presente statuto, po-

tranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi, con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.

## **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **ARTICOLO 17**

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

L'Amministratore unico dura in carica per il periodo fissato dal precedente art. 4 dell'atto costitutivo o di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e, in mancanza di determinazione, fino a revoca o a dimissioni.

La cessazione dell'Organo di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.

#### **ARTICOLO 18**

All'Organo amministrativo è affidata la gestione della Società: a tal fine, l'Organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto ri-

servano espressamente ai soci, per il compimento dei quali è dunque necessaria una delibera assembleare.

L'Organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge ha pure facoltà di nominare, anche tra non soci, procuratori, direttori nonché institori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico.

La rappresentanza speciale spetta ai procuratori, ai direttori e agli institori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

L'Amministratore Unico è tenuto a curare anche tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L'Amministratore Unico è tenuto, per quanto compatibile, a conformarsi al codice di comportamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

#### **ARTICOLO 19**

Il socio determina un importo complessivo per la remunerazione dell'organo di amministrazione, comunque nell'integrale rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Il compenso così come determinato in primo adempimento sarà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dei soci o in caso di disposizione normativa che imponga una diminuzione percentuale dello stesso.

All'amministratore unico spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del proprio ufficio.

E' fatto comunque divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza e/o premi di risultato de-  
liberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato comunque denominati o determinati.

## **TITOLO VI**

### **CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 20**

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato, su decisione del socio, da un revisore (iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il MEF) nominato con decisione del socio, che provvede anche sulla determinazione del compenso spettante.

Il revisore è soggetto ai doveri stabiliti dalla legge e può essergli affidata la revisione della società al ricorrere dei presupposti di legge.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Gli Organi di controllo e revisione sono tenuti, per quanto compatibile, a conformarsi al codice di comportamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

#### **ARTICOLO 21**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata dall'organo di cui al precedente art. 20, iscritto nell'appo-

sito registro, in conformità alla legge, nominato dall'Assemblea dei Soci.

## **TITOLO VII**

### **BILANCIO E UTILI**

#### **ARTICOLO 22**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dal socio, con decisione da adottarsi dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) nei soli casi in cui la società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **ARTICOLO 23**

Gli utili netti risultanti dal bilancio devono essere destinati a riserva legale.

## **TITOLO VIII**

### **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **ARTICOLO 24**

Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali si conviene che la competenza sia in capo al Tribunale di Cagliari, nei casi in cui, per legge, non sia prevista una diversa competenza inderogabile.

#### **TITOLO IX**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 25**

In caso di scioglimento e liquidazione della società, a qualsiasi causa dovuta, il socio nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterranno, le norme per la liquidazione.

In ogni caso trovano applicazione gli articoli 2484 e ss. c.c.

#### **TITOLO X**

##### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 26**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, con particolare riferimento all'art. 1, comma 997, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al Decreto Legge 243/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 18 e al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e alle norme tutte in essi richiamate.

	2022	2023	2024
	€	€	€
1- Acquisti di beni	-	-	-
2- Prestazioni di servizi	11.150	21.150	21.150
3- Compensi Organi di amministrazione	20.000	35.000	35.000
4- Compensi Organi di Controllo	5.000	10.000	10.000
5- Personale	18.000	36.000	36.000
6- Godimento di beni terzi	-	-	-
7- Utenze	-	-	-
8- Oneri diversi	1.000	1.000	1.000
<b>Totale:</b>	<b>55.150</b>	<b>103.150</b>	<b>103.150</b>

Impegno finanziario AdSP	2022	2023	2024
	€	€	€
Contributo di gestione	55.150	103.150	103.150
Oneri di avviamento	4.000	0	0
Capitale sociale	20.000	0	0
	<b>79.150</b>	<b>103.150</b>	<b>103.150</b>

	1° anno	a regime	Taranto 2019
<b>1- beni strumentali allo svolgimento dell'attività [a carico AdSP]:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>
- arredi	-	-	-
- computer	-	-	-
- telefonia (apparati)	-	-	-
- cancelleria	-	-	-
<b>2- Servizi:</b>	<b>11.150</b>	<b>21.150</b>	<b>82.115</b>
- Consulente del lavoro,	15.000	7.500	15.000
- Commercialista	5.000	2.500	5.000
- programmi informatici	1.000	1.000	1.000
- pulizie locali uffici [a carico AdSP]	0	-	-
- sito web	150	150	150
<b>3- compenso Amministratore unico (lordo)</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>49.150</b>
<b>4- compenso Sindaco (lordo)</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>5- stipendi dei dipendenti e oneri previdenziali ed assistenziali</b>	<b>18.000</b>	<b>36.000</b>	<b>31.000</b>
<b>6- canone minimo, bolli, spese registro, cauzione, assic. [a c carico AdSP]</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.200</b>
<b>7- forniture [a carico ADSP]:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- elettriche	0	-	-
- idriche	0	-	-
- internet	0	-	-
<b>8- oneri diversi:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>979</b>
- atto notarile [a carico AdSP]	0	-	-
- iscrizione CCIAA	200	200	200
- Partita IVA	800	800	800
	<b>67.300</b>	<b>125.300</b>	<b>172.544</b>
			47.244